



Carta dei servizi

Direzione dei servizi del tesoro



INDICE

CARTA DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

1. La Carta dei Servizi della Direzione dei servizi del tesoro:	
Principi fondamentali.....	4
2. Fattori che determinano la qualità dei servizi forniti dalla Direzione dei servizi del tesoro.....	5
2.1 <i>Informazione e comunicazione</i>	5
2.2 <i>Informazioni dal Web</i>	5
2.3 <i>Affidabilità e tempestività</i>	6
3. Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.....	7
4. Strumenti di tutela per il cittadino.....	8
5. I servizi resi dalla Direzione dei servizi del tesoro.....	9
5.1 <i>Rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio</i>	9
5.2 <i>Pagamento degli indennizzi di cui alle Leggi 25 febbraio 1992, n. 210, 29 ottobre 2005, n. 229, 24 dicembre 2007, n. 244</i>	10
a) <i>Legge 210/92: pagamento degli indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati</i>	11
b) <i>Legge 229/2005: riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92</i>	12
c) <i>Legge 244/2007: pagamento degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>	14
5.3 <i>Pagamento degli assegni vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere</i>	15
5.4 <i>Pagamento delle pensioni privilegiate militari tabellari dirette e di reversibilità all'estero</i>	17

5.5 Definizione delle istanze in materia di pensioni di guerra presentate dai residenti all'estero.....	19
5.6 Concessione di provvidenze nei confronti degli ex perseguitati politici e razziali e dei loro congiunti, trattamenti di reversibilità.....	23
5.7 Concessione di provvidenze nei confronti degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ e dei loro congiunti, trattamenti di reversibilità.....	26
5.8 Pensioni pagate all'estero.....	29
5.9 Autorizzazione ai pagamenti dei benefici previsti dalla Legge 288/2002 a favore dei grandi invalidi.....	31
5.10 Riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione.....	32
5.11 Riparazione pecuniaria per errore giudiziario.....	36
5.12 Spese per liti e arbitraggi.....	38
5.13 Onorario di gratuito patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie.....	39
5.14 Avvocati delegati, articolo 2 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.....	41
5.15 Emissione di ordini di pagamento per violazione del termine ragionevole di durata dei processi.....	42
5.16 Emissione di ordini di pagamento conseguenti all'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	44
6. Come raggiungere la sede della Direzione dei servizi del tesoro.....	46

1. LA CARTA DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO: PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta dei servizi adottata dalla Direzione dei servizi del tesoro, quale strumento di tutela degli interessi dei cittadini, si ispira ai principi fondamentali di:

Eguaglianza. La Direzione opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità tra i cittadini.

Parità di trattamento. La Direzione offre i propri servizi secondo i criteri di obiettività e di giustizia.

Continuità. La Direzione si impegna a svolgere la propria attività in maniera continua, regolare e senza interruzioni.

Diritto di accesso. La Direzione garantisce il diritto di accesso alle informazioni in suo possesso secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Assicura inoltre l'esercizio del diritto di accesso civico semplice (http://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/procedimenti_amministrativi/) di cui all'art. 5 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, e del diritto di accesso civico generalizzato (http://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/procedimenti_amministrativi/) previsto dal comma 2 dello stesso articolo 5.

Efficienza ed efficacia. La Direzione, attraverso un costante controllo e adeguamento delle proprie procedure, si propone il raggiungimento degli obiettivi prefissati con l'impiego delle risorse minime indispensabili.

2. FATTORI CHE DETERMINANO LA QUALITA' DEI SERVIZI FORNITI DALLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

2.1 Informazione e comunicazione

La Direzione dei servizi del tesoro si propone di offrire ai cittadini la più ampia informazione sulle modalità di erogazione dei servizi e sullo stato delle singole pratiche.

A questi fini, il Servizio informazioni risponde ai numeri di telefono 06.47615580-5582-5583-5587, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il venerdì dalle 9,00, alle ore 12,30, ed eventualmente, previo appuntamento, riceve l'utenza in sede.

Il personale addetto fornisce tutte le informazioni richieste ai diretti interessati alle persone fornite di delega e munite di copia del documento di riconoscimento del delegante, ai procuratori legali, alle associazioni di categoria e ai patronati con regolare mandato.

Qualora, invece, non sia possibile rispondere immediatamente alle esigenze dell'utenza, il personale addetto, dopo aver acquisito i dati necessari, invia una comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.2 Informazione dal Web

E' possibile formulare richieste di informazioni sullo stato delle pratiche inviando una mail all'indirizzo *informazioneidst.dag@mef.gov.it*

Attraverso il sito Internet/Dag *http://www.dag.mef.gov.it/*, accedendo alla sezione "Servizi e modulistica", si potranno reperire informazioni di approfondimento ed eventuale modulistica riguardanti i servizi esposti nella presente carta.

2.3 Affidabilità e tempestività

La Direzione dei servizi del tesoro si impegna nella continua formazione del personale, nella costante semplificazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.

Inoltre, continua a dare ampia e compiuta applicazione al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, favorendo in ogni modo l’autocertificazione da parte degli interessati.

3. RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, preferibilmente tramite la compilazione dell'apposito *modello*

Il suddetto modello, debitamente compilato, può essere inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

La domanda di accesso è presentata all'Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente ovvero al Servizio informazioni della Direzione dei servizi del tesoro.

L'Ufficio che riceve le istanze, consegnate direttamente dall'interessato o da persona da lui incaricata, ne rilascia ricevuta.

L'accesso può essere esercitato anche in via informale qualora, in base alla natura del documento richiesto, non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.

Approfondimenti:

http://www.dag.mef.gov.it/pubblicita_legale/documenti/D_M_ACCESSO_AGLI_ATT_I_compl.pdf

4. STRUMENTI DI TUTELA PER IL CITTADINO

La presente Carta dei Servizi è finalizzata ad agevolare i cittadini nell'esercizio dei diritti e fornisce loro idonei strumenti di tutela.

A tal fine, la Direzione dei servizi del tesoro offre ai cittadini la possibilità di segnalare i disservizi per tutti i casi di violazione dei principi fondamentali sanciti dalla direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

In caso di inosservanza degli impegni indicati nella presente Carta dei Servizi, gli utenti possono segnalare per iscritto, indicando le proprie generalità, l'oggetto e il motivo della segnalazione, eventuali disservizi riscontrati:

- per posta elettronica certificata, all'indirizzo: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*
- per posta elettronica, all'indirizzo: *informazionidst.dag@mef.gov.it*

5. I SERVIZI RESI DALLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

5.1 Rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio

Descrizione

L'art. 32 del Decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.11.2003, n. 326, ha disciplinato la concessione in sanatoria degli abusi edilizi prevedendo che, nei casi consentiti, l'abuso poteva essere sanato previa domanda e versamento di una somma di denaro a titolo di oblazione calcolata in via presuntiva sulle base delle tabelle allegate alla legge. Lo stesso articolo ha previsto, altresì, il rimborso agli interessati delle somme non dovute e versate allo Stato a titolo di oblazione, ivi comprese quelle relative alla restituzione ai Comuni del 50% delle somme versate a conguaglio per oblazione.

A decorrere dal 1° marzo 2013, la competenza alla trattazione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione relative al condono di cui alla Legge n. 326/2003, precedentemente affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata assunta direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i rimborsi relativi ai condoni di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, le domande debbono essere indirizzate all'Agenzia delle entrate del luogo ove si è verificato l'abuso edilizio.

Procedura

Le domande di rimborso vanno inoltrate al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio II, - via XX Settembre 97, 00187 - Roma.

Le richieste di rimborso possono riguardare le seguenti tre tipologie:

- richiesta di rimborso dell'eccedenza in caso di rilascio della sanatoria;
- richiesta di rimborso nel caso di rinuncia alla sanatoria con demolizione delle opere abusive, ovvero con motivi ostativi alla demolizione;

- richiesta di rimborso nel caso di diniego della sanatoria con demolizione delle opere abusive, ovvero con motivi ostativi alla demolizione.

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine, la Direzione dei servizi del tesoro provvede, nei casi di accoglimento dell'istanza, ad autorizzare la Ragioneria territoriale dello Stato capoluogo della regione nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto della domanda di sanatoria, al pagamento delle somme dovute e, in caso di rigetto, a darne comunicazione all'interessato. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda all'interessato eventuale documentazione mancante, il termine è sospeso fino all'acquisizione della documentazione stessa.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio II, via XX Settembre, n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazionidst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.2 Pagamento degli indennizzi di cui alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210, 29 ottobre 2005, n. 229, 24 dicembre 2007, n. 244

La finalità delle leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è garantire un indennizzo, posto a carico dello Stato e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di determinati trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti. I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

Al pagamento delle diverse tipologie di indennizzo provvede l'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro, in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso dal Ministero della salute.

a) Legge 210/92: pagamento degli indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati

Descrizione

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla Legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 324/59. L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.

La Corte costituzionale, con Sentenza n. 293 del 7.11.2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del Decreto legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010), ha stabilito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge 210/1992 deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale.

A decorrere dall'anno 2001, il DPCM 26 maggio 2000 ha attribuito le competenze relative a questa materia alle Regioni a statuto ordinario che, quindi, provvedono ai necessari adempimenti. Per le Regioni a statuto speciale le competenze in materia di indennizzi sono rimaste di competenza statale. Pertanto, per coloro i quali risiedono in tali regioni, il Ministero della salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all'indennizzo e all'adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute.

Procedura

I Soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo inoltrano la domanda al Ministero della salute il quale emana il relativo provvedimento.

L'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze dà corso al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della salute.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio V, via XX Settembre, n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- telefono diretto dell'Ufficio V: 06.47615370-5293;
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazioneidst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

b) Legge 229/2005: riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92

Descrizione

La Legge 29.10.2005, n. 229 dispone che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 210/1992, sia riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente Commissione medico-ospedaliera, un ulteriore indennizzo nei casi di accentuata gravità. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate:

- soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);
- soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza);
- soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza).

Procedura

I soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo inoltrano la domanda al Ministero della salute il quale emana il relativo provvedimento. In materia le regioni non hanno competenze.

L'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze dà corso al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della salute.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile posticipata.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio V, via XX Settembre, n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- telefono diretto dell'Ufficio V: 06.47615370-5293;
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazione.dst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

c) Legge 244/2007: pagamento degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Descrizione

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrata dal Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede l'erogazione, da parte dello Stato, dell'indennizzo di cui all'art. 1 della Legge 29 ottobre 2005 n. 229, a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965. L'indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio.

Analogamente a quanto avviene per la Legge 229/2005, tale indennizzo viene erogato con le seguenti modalità:

- soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);
- soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza);
- soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza).

Procedura

I soggetti interessati al riconoscimento dell'indennizzo inoltrano domanda al competente Ministero della salute che, con Decreto ministeriale n. 163 del 2 ottobre 2009, ha disciplinato le modalità di applicazione della legge. Lo stesso Ministero emette il provvedimento che riconosce il diritto. In materia le regioni non hanno competenze.

L'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze dà corso al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del citato provvedimento autorizzativo.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile posticipata.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio V, via XX Settembre, n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- telefono diretto dell'Ufficio V: 06.47615370-5293;
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazione.dst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.3 Pagamento degli assegni vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere

Descrizione

L'articolata legislazione in materia, ispirata ai principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, ha origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Militari colpiti nell'adempimento del dovere. Successivamente sono stati previsti indennizzi anche per le vittime del terrorismo e, più in generale, per le vittime di azioni criminose; in questi casi le forme di indennizzo previste riguardano anche vittime civili.

I benefici di cui alle leggi n. 466/80, n. 302/90, n. 407/98 e n. 206/04, consistono, principalmente, nel riconoscimento di una somma una tantum (speciale elargizione) e

di assegni periodici di carattere vitalizio. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 510/99, al riconoscimento del diritto provvedono il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate nonché i vari Dipartimenti del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, a seconda delle categorie interessate.

Procedura

Mentre alla corresponsione delle elargizioni provvedono direttamente le singole amministrazioni, al pagamento degli assegni vitalizi provvede l'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro sulla base del ruolo di spesa fissa e in applicazione dei provvedimenti concessivi emessi, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni sopra indicate. I vitalizi sono rivalutati annualmente sulla base della perequazione automatica prevista per le pensioni.

L'Ufficio V provvede al pagamento degli assegni di competenza entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del ministero competente.

Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza mensile anticipata il cinque di ogni mese.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio V, via XX Settembre, n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- telefono diretto dell'Ufficio V: 06.47615370-5293;
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazione.dst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.4 Pagamento delle pensioni privilegiate militari tabellari dirette e di reversibilità all'estero

Descrizione

Si definiscono pensioni “privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare abbia contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67, DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita durante il servizio obbligatorio di leva.

In considerazione della loro particolare natura non reddituale, tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale, Sentenza n. 387/89) e sono quindi assimilabili alle pensioni di guerra, in ragione della comune funzione risarcitoria.

Sussistono alcune eccezioni per casi gestiti direttamente dal Ministero della difesa e specificatamente regolamentati per i quali tale Amministrazione decreta l'imposizione fiscale.

L'importo della pensione è costituito, di norma, dal trattamento tabellare base, cui si aggiunge l'indennità integrativa speciale corrisposta in via separata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1959, n. 324 (art. 1886 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66).

Procedura

La domanda per la concessione del trattamento di pensione militare tabellare diretto va presentata al competente Ministero della difesa. Nell'istanza devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il beneficio.

Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento utile al riconoscimento della pensione.

A seguito della valutazione della sussistenza dei requisiti di legge, il Ministero della difesa riconosce il trattamento pensionistico privilegiato militare tabellare diretto con emanazione di apposito decreto ove si indica anche la decorrenza del beneficio.

Il beneficio è reversibile alle vedove, orfani minori e maggiorenni inabili, genitori e collaterali ai sensi degli artt. 81 e segg. del DPR 29.12.1973 n. 1092, nella misura pari al 50% della pensione di cui era in godimento il titolare, salvo la concessione dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/59 e successive modificazioni.

L'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro provvede, quale ordinatore secondario della spesa, al pagamento delle pensioni dirette esclusivamente per i residenti all'estero; negli stessi casi, inoltre, cura i casi di reversibilità.

Per le pensioni dirette, l'Ufficio, ricevuta la notifica del decreto di concessione emesso dal Ministero della difesa a favore del titolare del trattamento pensionistico residente all'estero, provvede ad applicarlo erogando le rate continuative.

Per la reversibilità, sempre limitatamente ai residenti all'estero, l'Ufficio opera direttamente, senza interventi del Ministero della difesa; in particolare, nei confronti delle vedove e degli orfani minorenni, il decreto concessivo del trattamento indiretto viene emesso, d'ufficio, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto decesso del dante causa.

Per gli orfani maggiorenni inabili, i genitori e i collaterali, si procede a domanda degli interessati. L'Ufficio V predispone l'accertamento dei necessari requisiti, da effettuarsi presso le autorità competenti (commissioni mediche, anagrafe ecc.) e, solo dopo formale comunicazione dell'esito di tale accertamento, qualora positivo, provvede, entro 90 giorni, all'emissione del decreto concessivo di trattamento di reversibilità.

Nei casi in cui il dante causa risiede in Italia (e quindi è amministrato dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) ma gli eredi risiedono all'estero, l'Ufficio territoriale

emette il relativo decreto concessivo di reversibilità a favore degli aventi diritto e poi lo trasmette all'Ufficio V che provvede ad applicarlo.

Il pagamento delle rate pensionistiche a favore dei residenti all'estero è bimestrale ed avviene sempre al termine del bimestre in corso di maturazione.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio V, via XX Settembre, n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- telefono diretto dell'Ufficio V: 0647615370-5293;
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazionidst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.5 Definizione delle istanze in materia di pensioni di guerra presentate dai residenti all'estero

Descrizione

I trattamenti pensionistici di guerra sono benefici economici che lo Stato eroga, come atto di risarcimento, direttamente ai militari e ai civili che hanno subito menomazioni all'integrità psico-fisica per causa di guerra o, se deceduti per la stessa causa, in via indiretta ai loro familiari (vedova e orfani, genitori). I trattamenti pensionistici di guerra diretti sono reversibili ai familiari alla morte del beneficiario.

La Direzione dei servizi del tesoro è competente per le istanze presentate dai residenti all'estero. Tali istanze devono essere indirizzate alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII. Per i residenti in Italia è necessario, invece, rivolgersi alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

In particolare, la pensione di guerra diretta:

- spetta al militare o civile che abbia riportato, per causa di guerra, menomazioni dell'integrità psicofisica;
- può variare a seconda della gravità delle menomazioni previste dalle tabelle di cui al DPR n. 915/78 e successive modifiche;
- può consistere in una pensione a vita, in un assegno temporaneo o in una indennità una tantum, secondo la gravità della menomazione.

E' possibile, inoltre, presentare domanda di aggravamento allo scopo di ottenere un trattamento pensionistico migliore da parte di chi:

- usufruisce di pensione di guerra;
- ha usufruito in passato di assegno temporaneo o di indennità una tantum;
- è stato destinatario, in passato, di un provvedimento negativo per infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra ma non sufficientemente gravi da meritare un trattamento pensionistico di guerra.

Non è possibile presentare istanza di aggravamento per la stessa infermità già riconosciuta dipendente, qualora siano state respinte tre domande consecutivamente e non siano trascorsi dieci anni dall'ultima domanda di aggravamento.

In alcuni casi possono essere riconosciuti, a domanda o d'ufficio, assegni accessori.

La pensione di guerra indiretta spetta:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987),
- agli orfani: minori di 21 anni, studenti universitari fino al 26° anno di età, o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR n. 915/1978),

del militare o civile morto per causa di servizio di guerra (o attinenti alla guerra), del titolare di pensione di guerra di 1^a categoria, del titolare di pensione di guerra dalla 2^a alla 8^a categoria deceduto per infermità riconosciuta interdipendente con quelle ammesse al trattamento pensionistico;

- al padre, purché 58enne o inabile a proficuo lavoro e in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR n. 915/1978),
- alla madre vedova e in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR n. 915/1978) e, se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro,

del militare o del civile deceduto per causa di guerra.

Se anche la vedova o gli orfani fruiscono di pensione, al genitore spetta un trattamento d'importo ridotto.

In alcuni casi possono essere riconosciuti, a domanda o d'ufficio, assegni accessori.

La pensione di reversibilità spetta:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);
- agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche (art. 70 del DPR 915/78) del titolare di pensione di guerra dalla 2^a all'8^a categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra.

Procedura

Per le pensioni dirette, il termine per la presentazione di prime domande per infermità contratte a causa di eventi bellici verificatisi anteriormente al 31 gennaio 1979, è attualmente chiuso.

Per le infermità contratte a causa di eventi successivi al 1° febbraio 1979 (ad esempio, scoppio di un ordigno di provenienza bellica) l'istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla data dell'evento stesso, corredata obbligatoriamente da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante la menomazione subita e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.

La domanda di aggravamento deve essere corredata obbligatoriamente da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità pensionata o, comunque, già riconosciuta dipendente da causa di guerra e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le pensioni di guerra indirette e per la pensione di reversibilità la domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto, allegando la prescritta documentazione. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.

La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante, preferibilmente:

- *a mezzo di posta elettronica: protocollodcst.dag@mef.gov.it ;*
- *a mezzo posta elettronica certificata PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;*
- *a mezzo fax, al n. 06.47615236;*

oppure:

- *a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII, via XX Settembre 97, 00187 - Roma;*
- *allo sportello del Servizio informazioni della Direzione dei servizi del tesoro, via XX Settembre 97, 00187 - Roma.*

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere il pagamento nel luogo di residenza, pagamento che avverrà bimestralmente con scadenza nei mesi pari, e sarà esigibile a bimestre maturato.

I relativi pagamenti sono effettuati con modalità diversificate a seconda del paese di residenza, attraverso gli istituti di credito in convenzione o per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari.

I procedimenti per la concessione della pensione di guerra diretta e per la definizione dell'istanza di aggravamento, per la pensione indiretta e di reversibilità nonché per la concessione di assegni accessori si concludono entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio, VII, via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazioneidst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.6 Concessione di provvidenze nei confronti degli ex perseguitati politici e razziali e dei loro congiunti, trattamenti di reversibilità

Descrizione

A coloro che, durante il periodo fascista, hanno subito persecuzioni per motivi politici o razziali e ai loro familiari (vedove e orfani) vengono concessi, a domanda, dalla Direzione dei servizi del tesoro, benefici economici che si distinguono in benefici diretti, indiretti e di reversibilità.

In particolare, i benefici diretti ed indiretti riconosciuti sono:

- l'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 1980, n. 932 che modifica la Legge n. 96 del 10 marzo 1955;
- l'accreditamento a carico dello Stato dei contributi assicurativi sulla propria posizione assicurativa, o del dante causa, esistente presso la competente sede dell'INPS, come contemplato dall'art. 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 932, che modifica la Legge n. 96 del 10 marzo 1955;

- la qualifica di perseguitato politico-razziale, ai sensi delle leggi 8 luglio 1971, n. 541, 16 gennaio 1978, n. 17 e 15 aprile 1985, n.140.

I benefici diretti spettano a cittadini italiani perseguitati:

- in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943;
- per motivi di ordine razziale (1938-1945).

Il richiedente deve aver raggiunto l'età pensionabile o essere inabile a proficuo lavoro (detti requisiti sono previsti soltanto per la concessione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 3 della Legge n. 932 del 22 dicembre 1980).

I benefici indiretti spettano, nei casi in cui la Commissione dei perseguitati politici e razziali non abbia già accertato il requisito della persecuzione subita dal dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

I requisiti sanitari e reddituali sono previsti soltanto per la concessione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 3 della Legge n. 932 del 22 dicembre 1980.

Il beneficio di reversibilità riconosciuto consiste nell'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 1980 n. 932 che modifica la Legge n. 96 del 10 marzo 1955.

Il beneficio di reversibilità spetta, nei casi in cui la competente Commissione abbia già accertato il requisito della persecuzione subita dal dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987);

- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

Procedura

Le istanze per i benefici diretti e indiretti, firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante (redatte su apposito modello ovvero su carta libera, purché di analogo contenuto), dovranno essere indirizzate alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti che opera presso la Direzione dei servizi del tesoro, mentre l'istanza per i benefici di reversibilità, anch'essa firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante e redatta su apposito modello ovvero su carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere indirizzata all'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro .

Tutte e tre le tipologie di istanze succitate, corredate dalla prescritta documentazione, possono essere prodotte all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante, preferibilmente:

- *a mezzo di posta elettronica: protocollodcst.dag@mef.gov.it ;*
- *a mezzo posta elettronica certificata PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;*
- *a mezzo fax, al n. 06.47615236;*

oppure:

- *a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII, via XX Settembre 97, 00187 - Roma;*
- *allo sportello del Servizio informazioni della Direzione dei servizi del tesoro, via XX Settembre 97, 00187 - Roma.*

Per le domande dirette e indirette, che necessitano dell'esame della Commissione, i termini per la conclusione dei procedimenti sono di 150 giorni dalla data di ricezione della domanda, per la parte di procedura di competenza della Direzione dei servizi del

tesoro; per le reversibilità i termini sono di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro Ufficio, VII, via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazione.dst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.7 Concessione di provvidenze nei confronti degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ e dei loro congiunti, trattamenti di reversibilità

Descrizione

Agli internati nei campi di sterminio nazisti KZ e nella risiera S. Sabba e ai loro familiari (vedove e orfani) sono concessi, a domanda, benefici economici che si distinguono in benefici diretti, indiretti e di reversibilità.

In particolare, i benefici diretti riconosciuti sono:

- l'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della Legge 18 novembre 1980, n.791;
- l'accreditamento a carico dello Stato dei contributi assicurativi sulla propria posizione assicurativa esistente presso la competente sede dell'INPS, come contemplato dall'art. 2 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94.

I benefici diretti spettano ai cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti KZ ovvero nei campi sottoposti alla vigilanza e all'amministrazione della "Gestapo" o delle "SS" e destinati a fini di sterminio, (art. 10, comma 5, Legge n. 656/1986), per motivi di fede, razza o ideologia di cui all'art. 1 del DPR 2043/1963.

Il richiedente deve aver raggiunto l'età pensionabile.

I benefici indiretti riconosciuti sono:

- l'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94;
- l'accreditamento a carico dello Stato dei contributi assicurativi sulla posizione assicurativa del dante causa, esistente presso la competente sede dell'INPS, come contemplato dall'art. 2 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94.

I benefici indiretti spettano, nei casi in cui l'apposita Commissione non abbia già accertato il requisito della deportazione subita dal dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987), che abbia raggiunto il 65° anno di età, oppure sia inabile a proficuo lavoro;
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, o che abbia raggiunto il 65° anno di età e sia in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge, (art. 70 del D.P.R. 915/78).

Il beneficio di reversibilità riconosciuto consiste nell'assegno vitalizio previsto dall'art. 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94.

Il beneficio di reversibilità spetta, nei casi in cui la competente Commissione abbia già accertato il requisito della deportazione del dante causa:

- al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (art. 13, comma 2, Legge n. 74/1987), che abbia raggiunto il 65° anno di età oppure sia inabile a proficuo lavoro;
- all'orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, o che abbia raggiunto il 65° anno di età, e che sia in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge (art. 70 del DPR 915/78).

Procedura

Le istanze per i benefici diretti e indiretti, firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante (redatte su apposito modello ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto), dovranno essere indirizzate alla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ che opera presso la Direzione dei servizi del tesoro, mentre l'istanza per i benefici di reversibilità, anch'essa firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante e redatta su apposito modello ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere indirizzata all'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro.

Tutte e tre le tipologie di istanze succitate, corredate della prescritta documentazione, possono essere prodotte all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante preferibilmente:

- *a mezzo di posta elettronica: protocollodcst.dag@mef.gov.it ;*
- *a mezzo posta elettronica certificata PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;*
- *a mezzo fax, al n. 06.47615236;*

oppure:

- *a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio VII, via XX Settembre 97, 00187 - Roma;*
- *allo sportello del Servizio informazioni della Direzione dei servizi del tesoro, via XX Settembre 97, 00187 - Roma.*

Per le domande dirette e indirette, che necessitano dell'esame della Commissione, i termini per la conclusione dei procedimenti sono di 150 giorni dalla data di ricezione della domanda, per la parte di procedura di competenza della Direzione dei servizi del tesoro; per le reversibilità i termini sono di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro Ufficio, VII, via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazione.dst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.8 Pensioni pagate all'estero

Descrizione

L'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro sovrintende ai pagamenti di alcuni tipi di assegni (in materia di pensioni di guerra, tabellari e altri benefici che rientrano nelle materie di competenza della Direzione stessa) ai titolari residenti all'estero che richiedano il pagamento dell'assegno nel paese di residenza (DPR 482/01).

I pagamenti (effettuati bimestralmente con scadenza nei mesi pari ed esigibili a bimestre maturato) avvengono con modalità diverse a seconda del Paese ove tale residenza è stata stabilita e possono essere effettuati a cura della Tesoreria della Banca d'Italia o di Istituti di credito corrispondenti ovvero con la collaborazione delle Rappresentanze consolari.

Procedura

Le comunicazioni con pensionati residenti all'estero avvengono, di solito, tramite le suddette Rappresentanze consolari che curano anche l'accertamento dell'esistenza in vita dell'interessato almeno due volte l'anno (a giugno e dicembre), sia direttamente che, quando ciò risulti particolarmente gravoso per il pensionato, avvalendosi dei soggetti autorizzati in ciascun paese al rilascio di tali attestazioni.

In mancanza della certificazione attestante l'esistenza in vita, la Direzione dei servizi del tesoro provvederà alla sospensione dei pagamenti, che potranno essere riattivati solo previo rilascio di tale documento.

I pensionati residenti all'estero possono, in alternativa, continuare a ricevere il pagamento dell'assegno in Italia, con cadenza mensile, fornendo un recapito sul territorio nazionale per eventuali comunicazioni ed indicando un conto corrente bancario o postale in Italia.

In questo caso il pensionato dovrà far pervenire alla Ragioneria territoriale dello Stato competente in base alla residenza indicata, direttamente o tramite le locali rappresentanze consolari, la certificazione sull'esistenza in vita due volte l'anno (a giugno e dicembre).

E' possibile richiedere il pagamento dei benefici tramite accredito su conto corrente bancario, nei Paesi ove tale modalità sia consentita, ovvero avvalersi di un procuratore delegato all'incasso, utilizzando l'apposita modulistica.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro Ufficio, VII, via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazioneidst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.9 Autorizzazione ai pagamenti dei benefici previsti dalla Legge 288/2002 a favore dei grandi invalidi

Descrizione

Con la Legge del 27 dicembre 2002, n. 288 è stato istituito un assegno mensile di durata annuale in sostituzione dell'accompagnatore militare o civile spettante ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da particolari patologie.

L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore può essere richiesto:

- dagli invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A n.1, A n. 2, A n. 3, A n. 4, comma 2, A bis, B n.1, C, D, E n. 1 della tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al DPR n. 915/78 e successive modificazioni;
- dai grandi invalidi di guerra insigniti di medaglia d'oro al valor militare;
- dai pensionati affetti da infermità di cui alle lettere B n.1, C, D ed E n.1, tenendo conto che il predetto assegno è corrisposto in misura ridotta del 50%.

Procedura

Le istruzioni, i requisiti ed il modulo per la richiesta dell'assegno vengono stabiliti ogni anno con un apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda per ottenere l'assegno sostitutivo deve essere inviata, per la prima volta, entro il termine previsto nel rispettivo decreto all'Ufficio VII della Direzione dei servizi del tesoro, corredata del mod. 69 ovvero del decreto concessivo della pensione da cui risulti anche la lettera dell'assegno di superinvalidità attribuito in base alle infermità riconosciute.

L'Ufficio VII provvede all'emissione delle autorizzazioni di pagamento secondo l'ordine di priorità previsto dalla normativa e nei limiti consentiti dai fondi stanziati per ciascun anno.

La liquidazione dell'assegno è effettuata attraverso le amministrazioni e gli enti a cui è affidato il pagamento del trattamento pensionistico principale e, in particolare, attraverso:

- le Ragionerie territoriali dello Stato, per le pensioni di guerra e tabellari;
- l'INPS, per le pensioni privilegiate.

Nel caso di prima richiesta del beneficio, l'assegno viene liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione al pagamento dell'assegno avviene entro 120 giorni dalla ricezione della domanda in relazione alla data di pubblicazione del decreto interministeriale.

Contatti

- posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro Ufficio, VII, via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- posta elettronica, all'indirizzo: *informazioneidst.dag@mef.gov.it*
- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.10 Riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione

Descrizione

Trattasi di indennizzo previsto ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale e consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l'importo di € 516.456,00.

La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa.

L'indennizzo spetta:

- a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
- a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
- a chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;
- a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
- a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia cautelare;
- a chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di

delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

In caso di decesso dell'interessato, l'indennizzo spetta:

- al coniuge;
- ai discendenti e agli ascendenti;
- ai fratelli e alle sorelle;
- agli affini entro il primo grado;
- alle persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta.

Procedura

La domanda deve essere presentata:

- presso la Cancelleria della Corte d'Appello del distretto giudiziario in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento;
- nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, la domanda deve essere proposta presso la cancelleria della Corte d'Appello che ha emesso il provvedimento impugnato;
- personalmente dall'interessato oppure a mezzo di procuratore speciale;
- entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato alla persona nei cui confronti è stato pronunciato.

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro previa ricezione ed acquisizione della necessaria documentazione.

L'Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori ad € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del DM 18 gennaio 2008 n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per autorizzare il pagamento, l'Ufficio deve ricevere dalla Corte di Appello competente:

- copia autentica dell'ordinanza munita dell'attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla competente cancelleria della Corte d'Appello che liquida l'indennità pecuniaria;

dal creditore:

- fotocopia di un documento d'identità del creditore, in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- comunicazione delle modalità di pagamento prescelte utilizzando apposito modello;
- permesso di soggiorno, ove necessario.

La procedura di pagamento varia secondo l'importo dell'indennizzo e in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato.

Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero o si trovi in stato di detenzione per cause diverse da quelle che hanno originato la riparazione per ingiusta detenzione o per errore giudiziario. Specifica documentazione, infine, dovrà essere presentata dagli eredi del creditore.

Il termine massimo di definizione del procedimento di autorizzazione è fissato in 120 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria o, se anteriore, dalla data di notifica dell'ordinanza, munita della formula esecutiva all'Ufficio erogatore.

Contatti

- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.11 Riparazione pecuniaria per errore giudiziario

Descrizione

La riparazione pecuniaria per errore giudiziario, regolamentata dagli artt. 643 e seguenti del codice di procedura penale, consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella costituzione di una rendita vitalizia.

La riparazione non ha carattere risarcitorio ed è commisurata alla durata della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. L'avente diritto, a domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.

La riparazione pecuniaria spetta a chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo e colpa grave all'errore giudiziario.

In caso di decesso dell'interessato, la riparazione spetta:

- al coniuge;
- ai discendenti e agli ascendenti;
- ai fratelli e alle sorelle;
- agli affini entro il primo grado;
- alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

Procedura

La domanda deve essere presentata:

- presso la Cancelleria della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza;
- personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale;

- entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, a pena di inammissibilità.

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro previa ricezione ed acquisizione della necessaria documentazione.

L'Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori a € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del DM 18 gennaio 2008, n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per autorizzare il pagamento, l'Ufficio deve ricevere dalla Corte di Appello competente:

- copia autentica dell'ordinanza munita dell'attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla competente cancelleria della Corte d'Appello che liquida l'indennità pecuniaria;

dal creditore:

- fotocopia di un documento d'identità del creditore, in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- comunicazione delle modalità di pagamento prescelte utilizzando apposito modello;
- permesso di soggiorno, ove necessario.

La procedura di pagamento varia secondo l'importo della somma dovuta e in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato.

Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero o si trovi in stato di detenzione per cause diverse da quelle che hanno originato la riparazione per ingiusta detenzione o per errore giudiziario. Specifica documentazione, infine, dovrà essere presentata dagli eredi del creditore.

Il termine massimo di definizione del procedimento di autorizzazione è fissato in 120 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria o, se anteriore, dalla data di notifica dell'ordinanza, munita della formula esecutiva all'Ufficio erogatore.

Contatti

- PEC della DST: dcst.dag@pec.mef.gov.it

5.12 Spese per liti e arbitraggi

Descrizione

Per "spese per liti e arbitraggi" si intende il pagamento di somme conseguenti ad una condanna a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Procedura

Il procedimento si attiva a seguito di notifica di sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, lodo arbitrale.

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro. L'Ufficio acquisisce dal creditore, dopo l'avvenuta notifica del provvedimento giurisdizionale, i dati anagrafici, fiscali e le modalità di pagamento dallo stesso prescelte.

L'Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori a € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del DM 18

gennaio 2008, n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La procedura di pagamento varia secondo l'importo della somma dovuta e in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato. Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all'estero.

Il procedimento viene concluso entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria. I Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) per ottenere le spettanze dovute dovranno provvedere all'invio di copia della fattura elettronica emessa nei confronti del Tribunale che li ha incaricati nonché della relativa ricevuta di accettazione da parte dell'organo giurisdizionale.

I predetti documenti dovranno essere estratti dal Sistema di Interscambio Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate ed inviati alla Direzione dei servizi del tesoro (DST) all'indirizzo PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it

Contatti

- PEC della DST: dcst.dag@pec.mef.gov.it

5.13 Onorario di gratuito patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie

Descrizione

Si tratta delle competenze spettanti ai professionisti che svolgono attività di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del DPR n. 115/2002, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG).

Procedura

L'autorizzazione al pagamento degli onorari di gratuito patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro.

Una volta depositata la sentenza o altro provvedimento definitivo della controversia nel corso della quale una parte processuale ha fruito del patrocinio a spese dello Stato, l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provvede a trasmettere all'Ufficio IX, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo *dcst.dag@pec.mef.gov.it*, nonché, per opportuna conoscenza, al difensore che ha assicurato il patrocinio, la documentazione sotto elencata:

- il provvedimento di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il relativo estratto di verbale, emanato dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso ogni Commissione tributaria;
- il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore;
- la sentenza o altro provvedimento depositato per la definizione della controversia nel singolo grado di giudizio.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa dall'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria all'Ufficio IX entro i 30 giorni successivi al deposito del provvedimento definitivo o dall'emanazione del decreto di liquidazione del compenso, se successivo.

Per consentire il pagamento delle spettanze dovute, il difensore dovrà provvedere, nei 30 giorni successivi alla ricezione della lettera di invito dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, all'invio della fattura elettronica alla Direzione dei servizi del tesoro, avendo cura di indicare la prestazione resa, la Commissione tributaria presso cui la stessa è stata svolta, la parte processuale assistita ed il numero di iscrizione della controversia nel Registro generale dei ricorsi o degli appelli.

La suddetta fattura dovrà essere intestata nel seguente modo:

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio IX

via XX Settembre, n. 97 – 00187 Roma (RM)

Codice Fiscale: 80415740580 – Codice IPA: 1FGB8C

Contatti

- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

5.14 Avvocati delegati, art. 2 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

Descrizione

Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.

L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la predetta delega a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi.

Procedura

La procedura di pagamento delle parcelle degli avvocati delegati è gestita dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro.

Per avviare la procedura di pagamento, il suddetto Ufficio deve ricevere dall'Avvocatura di Stato competente il provvedimento giurisdizionale nonché la notula spese vistata per congruità.

Per ottenere le spettanze dovute, gli avvocati delegati dovranno provvedere ad emettere, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SDI) dell'Agenzia dell'Entrate, apposita fattura elettronica che dovrà essere intestata nel seguente modo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio IX

via XX Settembre, n. 97 – 00187 Roma (RM)

Codice Fiscale: 80415740580 – Codice IPA: 1FGB8C

Contatti

- PEC della DST: dcst.dag@pec.mef.gov.it

5.15 Emissione di ordini di pagamento per violazione del termine ragionevole di durata dei processi

Descrizione

La Legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto) prevede a carico del Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata dei processi.

L'Ufficio X della Direzione dei servizi del tesoro è competente all'emissione di ordini di pagamento conseguenti a decreti di condanna delle Corti d'appello e di Cassazione per violazione del termine ragionevole di durata dei processi instaurati presso:

- i Tribunali amministrativi regionali;
- il Consiglio di Stato;
- il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
- le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Per i processi instaurati presso le Commissioni tributarie è competente l'Ufficio IX della stessa Direzione.

Procedura

Il Ministero dell'economia e delle finanze procede ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 55 del Decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1225, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) mentre il Ministero della giustizia è competente per la liquidazione per violazione del termine ragionevole di durata dei procedimenti del giudice ordinario.

L'ordine di pagamento viene, di norma, emesso entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui all'articolo 5 *sexies* della Legge n. 89/2001. Detto termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della documentazione stessa.

Le richieste per ottenere la somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo e la necessaria documentazione possono essere inviate per posta alla Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio IX o Ufficio X (a seconda della competenza), via XX Settembre 97, 00187 , Roma o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*

Contatti

- PEC della DST: *dcst.dag@pec.mef.gov.it*
- telefono (solo per le richieste all'Ufficio X): 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- fax: 06.47615290-5413 (solo per le richieste all'Ufficio X);
- per posta elettronica all'indirizzo: *informazioneidst.dag@mef.gov.it*

- posta ordinaria (solo per le richieste all'Ufficio X): Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio X, via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma

5.16 Emissione di ordini di pagamento conseguenti all'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Descrizione

L'Ufficio X della Direzione dei servizi del tesoro provvede all'emissione di ordini di pagamento a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in attuazione dell'art. 1, comma 1225, della Legge 296/2006.

Le sentenze possono, in particolare, prevedere l'obbligo di corrispondere delle somme a titolo di:

- danno materiale;
- danno morale;
- spese e competenze.

Il dispositivo della sentenza può prevedere, inoltre, l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento (oltre tre mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva).

Il controllo sull'esecuzione delle sentenze della Corte è affidato al Comitato dei ministri, con sede a Strasburgo.

Procedura

Ha diritto all'indennizzo il ricorrente al quale è riconosciuta l'equa soddisfazione in base al dispositivo della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Una volta ottenuto il riconoscimento all'equa riparazione, non occorre presentare un'apposita istanza poiché il provvedimento del giudice costituisce il titolo esecutivo.

Per procedere al pagamento è necessaria la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che viene comunicata alle parti dalla Rappresentanza permanente d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Il procedimento ha inizio dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell'art. 44 della Convenzione europea e deve essere concluso nei 90 giorni successivi. La data in cui la sentenza è divenuta definitiva è indicata alla Direzione dei servizi del tesoro dalla Rappresentanza e poi comunicata dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi Legge n. 12 del 2006 e del decreto del Presidente consiglio dei ministri 1° febbraio 2007.

Contatti

- PEC della DST: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;
- telefono: 06.47615580-5582-5583-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);

6. COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO

La Direzione dei servizi del tesoro è situata in Roma, via XX Settembre, n. 97 – C.A.P. 00187.

Dalla stazione Termini è raggiungibile con gli autobus nn. 16, 38, 82, 92, 223, 360, 910.

Le fermate della metropolitana più vicine sono “Termini” (linea A e B), “Repubblica” (linea A), “Castro Pretorio” (linea B).